

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
14 maggio 2007, n. 266

**Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province, dei principi fissati nel Decreto Lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 297/2002 e del D.P.R. 442/2000.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

— il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, che conferisce alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni e i compiti in materie di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

— il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante «Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144»;

— l'art. 1, comma, del D.P.R. 7, luglio 2000, n. 442, che demanda alle Regioni di stabilire «i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento»;

— l'art. 4, comma 5, del citato D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, che ha istituito un «elenco anagrafico» nel quale vengono inseriti i lavoratori nazionali e comunitari;

— l'art. 8 del citato D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442;

— la legge 28 febbraio 1987, n. 56;

— la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego»;

— i commi 1180, 1181, 1182, 1183 e 1184 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007).

CONSIDERATO che per la messa a regime di un sistema regionale innovativo ed unitario di servizi per l'impiego, a seguito del D.Lgs. 187/2000 e del D.Lgs. 297/2002, è necessario elaborare specifici atti amministrativi per garantire l'omogenea applicazione delle innovazioni introdotte a livello nazionale in materia di definizione dello stato di disoccupazione e di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, con particolare riferimento all'accreditamento e la verifica periodica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti e alle modalità per le selezioni ed avviamenti alla pubblica amministrazione.

CHE nel D.Lgs. 297/2002 citato sono fissati i principi e le linee guida della riforma del collocamento, avviata con il D.Lgs. 181/2000 citato e che le stesse possono essere riassunte in sintesi come segue:

— Identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come «soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa»;

— Integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate al miglioramento della occupabilità ed all'inserimento lavorativo;

— Sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione un'azione attiva di prevenzione;

— Semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumano lavoratori.

RITENUTO di conformarsi a detti principi, sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.

DATO atto che le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati, devono definire con propri atti:

Revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;

Criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;

Indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione.

DATO atto infine che, in base al disposto dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 442/2000 le Regioni debbono altresì stabilire «i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento».

RITENUTO di provvedere alla più sollecita attuazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 181/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 297/2002, entrambi citati attraverso l'approvazione di un documento unitario, recante «Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province, dei principi fissati nel Decreto Lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 297/2002 e del D.P.R. 442/2000» come risulta nell'allegato parte integrante del presente atto.

CHE tali indirizzi operativi sono stati ampiamente concertati con le amministrazioni provinciali e le OO.SS maggiormente rappresentative.

CHE molte amministrazioni pubbliche hanno richiesto con urgenza un atto d'indirizzo per l'avviamento dei livelli professionali per i quali è previsto il requisito della scuola dell'obbligo.

CHE pertanto, dopo un primo periodo di applicazione, tali indirizzi operativi saranno sottoposti a verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione Regionale Tripartita.

CHE gli indirizzi adottati con il presente provvedimento devono trovare formale applicazione a decorrere dalla data della sua esecutività.

VISTA la legge regionale 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in merito.

SU proposta dell'Assessore De Gaetano, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore, ad unanimità di voti;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

— di approvare l'atto d'indirizzo per le motivazioni di cui in narrativa «Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province, dei principi fissati nel Decreto Lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 297/2002 e del D.P.R. 442/2000» che fa parte integrante della presente deliberazione, allegato n. 1);

— di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria;

— di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BURC.

*Il Segretario*

**F.to: Durante**

(N. 471 — )

*Il V. Presidente*

**F.to: Adamo**

(segue allegato)

## ALLEGATO 1

**INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DELLE PROVINCE DEI PRINCIPI FISSATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002, N.297 E DEL D.P.R. 7 LUGLIO 2000, N. 442**

**A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale.**

Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59, ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di "politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia come collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione, preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro e proseguito con il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 ( Disposizione per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), da ultimo modificato con il D.Lgs. 19 dicembre 2002 n.297, che ha innovato profondamente la disciplina del collocamento, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 .

Con il D.Lgs. n. 297/2002 viene portata a complemento la riforma del servizio pubblico di collocamento. Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra parte, è oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda ed offerta (e non più a registrare la regolarità delle transazioni private) nel mercato del lavoro ed a sostenere chi, versando in condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.

Sulla base dei principi fissati nel decreto, le linee guida della riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:

- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come "soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa",
- Integrare le funzioni certificate ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella amministrazione di azioni finalizzate al miglioramento dell'occupabilità ed all'inserimento lavorativo.
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori.

A tali principi la Regione si conferma sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.

In base al D.Lgs. n.297/2002 che integra il precedente D.Lgs. n.181/2000, le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati, devono definire:

1. Revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento
2. criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
3. indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
4. obiettivi ed indirizzi per favorire l' incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.

**La Regione Calabria, a tale proposito:**

- sottolinea il ruolo centrale del " sistema regionale per l'impiego " così come previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2001 nella gestione complessiva del mercato del lavoro
- precisa che l'attività degli altri soggetti pubblici e privati insistenti sulla gestione del questo sistema, si svolgerà secondo le regole specificate in sede regionale.
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di collaborazione tra pubblico e privato per il cui sviluppo verranno introdotte apposite norme di regolamentazione regionali.

**I punti decisivi e qualificanti della riforma dei servizi pubblici per l'impiego consistono pertanto:**

- 1.nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo formale di regolarità dei procedimenti;
  2. nella **fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro**, al fine di rafforzare le possibilità di inserimento occupazionale dei primi così come la ricerca di personale idoneo dei secondi.
- I presenti indirizzi operativi definiscono e regolano in dettaglio elementi ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si sofferma in particolare su:**
- a) *servizi per l'impiego, i servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;*
  - b) *elenco anagrafico, l'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento emanato con d.p.r.442/2000;*
  - c) *scheda anagrafica, il modello di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ex art. 4, comma 3 del d.p.r.442/2000);*

d) *scheda professionale il modello di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1 del d.p.r. 442/2000);*

e) *stato di disoccupazione;*

f) *obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;*

g) *avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni;*

h) *giovani, i soggetti di cui all'art. 1 comma 2, lettera b) del d.lgs 181/2000;*

i) *autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);*

l) *discipline speciali;*

m) *fase transitoria.*

#### **A. Attribuzioni del servizio per l'impiego**

Il servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore è competente a:

a) *compiere le operazioni d'iscrizione, aggiornamento, conservazione cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;*

b) *gestire la scheda anagrafica e la scheda professionale del lavoratore;*

c) *attribuire la qualifica professionale al lavoratore secondo le modalità previste dalle normative vigenti;*

d) *assegnare al lavoratore la classe e la specifica di appartenenza, secondo le indicazioni dell'allegato D) del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 30 maggio 2001;*

e) *ricevere le dichiarazioni di sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;*

f) *svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali*

*Il servizio per l'impiego adotta nell'ambito della normativa nazionale e regionale, ogni tipo di azione di politica attiva al fine di prevenire la disoccupazione.*

#### **B. L'elenco anagrafico.**

L'entrata in vigore del Decreto n. 297/2002 ha determinato la soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di quelle dello spettacolo, di mobilità e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

I lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono ritenersi inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal D.P.R. n. 442/2000, art. 8 (e definito più in dettaglio con il Decreto del Ministero del Lavoro del 30 maggio 2001).

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del servizio, occupati compresi.

Vengono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei CPI. L'elenco è inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi precisati al successivo punto B.1.

Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell'elenco anagrafico di un solo servizio per l'impiego indipendentemente dalla propria residenza.

Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate secondo le disposizioni degli allegati al D.M. del 30 maggio 2001. La Regione, in accordo con le Province, può individuare ulteriori classificazioni delle persone inserite.

#### **B.1. Modalità di gestione dell'elenco anagrafico.**

I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.

Sono pure inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per i quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti comunicazioni:

- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti

autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

- informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 (Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età).

- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi in materia di lavoro.

- comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono una lista speciale.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego del rispettivo territorio.

Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il domicilio deve essere uno solo.

In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiederà al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. La presa d'atto, da parte del Centro per l'impiego di provenienza, costituisce il provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d'atto non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i dati forniti dal lavoratore.

Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sarà cura del Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d'ufficio si farà riferimento alle risultanze documentali.

Ogni comunicazione del CPI al lavoratore è effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico; sarà cura del lavoratore comunicare al CPI ogni variazione del medesimo.

Il CPI che riceva comunicazione, per effetto di specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio di competenza di altro CPI, provvede a registrare questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al Centro per l'impiego competente.

Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:

- richiesta di cancellazione da parte della persona inserita;
  - raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
  - decesso del lavoratore;
  - per i lavoratori stranieri, fino alla scadenza del permesso di soggiorno, o, in caso di perdita del lavoro anche per dimissioni decorrenti da un periodo pari alla residua validità del permesso di soggiorno, fatto salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e comunque non inferiore a sei mesi.
- La persona così cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia inserita nell'archivio informatico.

### C. La scheda professionale.

L'articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000 provvede ad istituire la scheda professionale; in materia è in seguito intervenuto il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001.

Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali, nonché le disponibilità della persona. Il sistema di codifica concernente le informazioni relative alla professionalità della persona, così come le qualifiche professionali, vengono definiti secondo disposizioni dell'allegato C al Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.

La scheda professionale viene compilata dai CPI e rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.

Il CPI procede alla classificazione dei lavoratori secondo le classi e le specifiche di cui all'allegato D del Decreto del Ministro del lavoro e Previdenza Sociale 30 maggio 2001.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al CPI nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.

Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai CPI.

Il CPI acquisisce, anche gradualmente, le informazioni da inserito nella scheda professionale attraverso:

- dichiarazioni fornite dal lavoratore;
- comunicazioni provenienti dai CPI;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dei CPI;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi informativi dei CPI.

### C.1. Accesso ai dati.

L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 442/2000 e della legislazione regionale in materia. Obiettivo della Regione è quello di costruire rapidamente, attraverso la collaborazione istituzionale con le Province e sentita la Commissione Regionale Tripartita, un sistema di regole di accesso ai dati da parte dei diversi soggetti privati previsti dalla normativa, tramite convenzione o accordi stipulati con le Province.

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati è consentito al CPI, oltreché, nei casi stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi eventuali datori di lavoro.

Ai fini della propria disponibilità al lavoro e nell'ambito del colloquio con il servizio competente, la persona inserita nell'elenco anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale o europeo) consente la pubblicità attraverso canali diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal servizio competente. Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.

La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro.

Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei servizi per l'impiego.

I servizi per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati in loro possesso.

### D. Lo stato di disoccupazione.

Il testo del D.Lgs. n. 181/2000 è stato su questa materia quasi integralmente modificato dal D.Lgs. n. 297/2002. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 181/2000 modificato, lo "stato di disoccupazione" è dato dalla "condizione del soggetto *privo di lavoro, che sia*

a) di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere una attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso.

b) l'eventuale attività precedentemente svolta;

c) l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

Il lavoratore s'impegna a comunicare al CPI competente il superamento del limite di reddito di cui al comma 1, lettera a) per l'anno in corso.

Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.

Il CPI dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.

Il CPI informa esplicitamente il lavoratore sugli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

Le Province individuano peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello "stato di disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazione della mobilità personale.

Per "servizi competenti" di cui al D.Lgs. n. 297/2002, relativamente alla verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i CPI.

Il riconoscimento e la conservazione dello stato di disoccupazione sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, qualora il reddito che ne derivi non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di disponibilità, acquisendo lo stato di disoccupazione.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che avrebbe comportato la perdita dello stato di disoccupazione, spetta al lavoratore entro il termine di 30 giorni, dichiarare e documentare al servizio competente il mancato superamento del reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base dell'anno fiscale in corso.

E' consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e questo deve essere identico a quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.

La dichiarazione di immediata disponibilità non può essere limitata ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi, né sotto altro profilo condizionata, fatto eccezione che l'offerta di lavoro sia congrua così come definita al punto D.2.4.

I servizi competenti, conformandosi almeno agli *standard* individuati all'allegato 2, concordano con la persona in stato di disoccupazione l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad esempio: formazione professionale, tirocini, preselezioni), sulla base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto D.2.4.

*immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge, opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si veda peraltro l'art. 7 del D.Lgs. n. 181/2000 modificato: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le normative vigenti in materia previdenziale" e l'art. 3, comma 5.*

Lo stato di disoccupazione si compone pertanto di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo (la immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i CPI).

E' disoccupato/inoccupato chi è privo di lavoro ed è immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità concordate con i CPI. I disoccupati/inoccupati hanno l'onere di presentarsi presso il CPI territorialmente competente, nel cui ambito dichiarano di essere domiciliati, per produrre una dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, nonché, in forma di autocertificazione, l'attività lavorativa precedentemente svolta; per tale ultimo caso si allega un fac simile di autocertificazione (**allegato n. 1**).

La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni lo stato di disoccupazione può essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza (cioè autocertificazione).

Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, il rapporto che questi instaureranno con i Centri per l'impiego non può prescindere dalla peculiarità della loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione collettiva.

Pertanto una particolare attenzione dovrà essere posta, a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.

Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalità lunghi, si affida principalmente al patto tra il servizio competente ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate, adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.

La Regione monitorerà gli elementi quantitativi e qualitativi riconducibili alle fattispecie predette.

La Regione opererà, invece, per individuare e monitorare, per le evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli occupazionali attinenti alla possibilità di beneficiare di particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad affrontare, anche con le Pubbliche Amministrazioni interessate, le singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della necessità di restringere e semplificare i compiti certificativi dei Centri per l'impiego.

#### **D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione.**

L'iscrizione del lavoratore al CPI decorre dalla data di presentazione dell'interessato presso lo stesso Centro, nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio. Per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000. Per comprovare lo stato di disoccupazione l'interessato si presenta presso il Centro per l'impiego competente e rilascia autocertificazione, di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti:

Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di lavoro e della individuazione delle misure concordate con il CPI.

#### **D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.**

Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 181/2000, le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma individua altresì i "principi" sulla cui base tale accertamento deve essere realizzato.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità individuati dall'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 e dal comma 5, art. 1, della l.r. 11 agosto 2004, n. 18 si applicano, rispettivamente, l'art. 9, comma 1, lett. b) e comma 2 della L. 223/91, l'art. 9 del D.lgs. 81/00 ( modificato dalla L. 448/01) e le disposizioni regionali.

La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dal CPI, con atto motivato, in coerenza con le procedure individuate nei seguenti punti a) b) c) e d) E' possibile per l'utente richiedere alla Commissione Provinciale Tripartita un riesame dell'atto entro dieci giorni dalla notifica della cancellazione.

E' ammessa la presenza del ricorrente e di un suo eventuale difensore, alla discussione sul ricorso presentato.

L'istanza si intende accettata se la Commissione Provinciale Tripartita non si pronuncia entro trenta giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica direttamente all'interessato, a quella della pronuncia della Commissione Provinciale Tripartita nel merito dell'istanza.

Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale.

Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo Commissione Provinciale Tripartita rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di sei mesi durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego.

Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della Commissione Provinciale tripartita può rendere nuova dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed essere iscritto come disoccupato negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Calabria dopo sei mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Il CPI, con atto motivato, dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua,
- b) mancata presentazione senza giustificato motivo ai colloqui previsti;
- c) mancata sottoscrizione del patto di servizio integrato o mancata esecuzione delle azioni concordate nel patto di servizio sottoscritto;
- d) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'Amministrazione pubblica.

Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato le dimissioni da offerte di lavoro di cui al precedente punto d), senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.

Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati E' ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.

La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:

- a) stipula di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, salvo quanto previsto al punto D1 comma 8;
- b) stipula di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a otto mesi o quattro se "giovani", tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale.

#### **D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione.**

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata non superiore agli otto mesi, ovvero ai quattro mesi se si tratta di giovani, secondo la definizione dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 181/2000 modificato, qualora il reddito annuale lordo sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4, lett. a), del D.lgs. n. 181/2000 modificato.

Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensivo di eventuali proroghe e si misura in mesi commerciali con le stesse modalità del computo riferito allo stato di disoccupazione.

Al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire la disoccupazione di lunga durata, per il lavoratore con lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata non superiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovane, la sospensione non opera qualora il reddito annuale non sia superiore al limite di reddito di cui all'art. 4, lettera a), del D.Lgs. n. 181/2000 modificato,

#### **D.2.2. Requisito di reddito.**

Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, chi svolge attività di lavoro, di tipo subordinato, autonomo ovvero associato, da cui derivi un reddito

convocazione da parte dei CPI ed inoltre se rifiutata da madre o padre disoccupato, con figlio o figlia nel primo anno di vita.

La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda del fatto che si riferisca a persone disoccupate ovvero inoccupate.

L'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve risultare idonea in relazione a parametri di professionalità, nonché di reddito percepibile. Sotto il primo versante risponde a congruità una offerta di lavoro conforme alle disponibilità espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative in precedenza svolte.

Sotto il secondo profilo, la "congruità" è data dalla garanzia di una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore del dieci per cento rispetto a quella percepita immediatamente prima dell'acquisizione dello stato di disoccupazione e autocertificata dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni è calcolato sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quando corrisposto a titolo di rimborso spese. Trascorsi sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del dieci per cento di cui sopra, viene elevata al quindici per cento.

Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito di congruità una offerta rispondente alle disponibilità espresse, ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica maturata.

Criteri ulteriori di individuazione di congruità dell'offerta rispondenti alle peculiarità del mercato del lavoro locale, possono essere individuati dalle Province previa concertazione con le parti sociali.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, ove il luogo di lavoro sia distante più di cinquanta chilometri ovvero raggiungibile in un tempo superiore all'ora, utilizzando mezzi di trasporto pubblici, dal domicilio del disoccupato. Laddove il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, il rifiuto dell'offerta è opponibile, senza perdita dello stato di disoccupazione, ove lo stesso sia distante più di quindici chilometri dal domicilio del disoccupato.

#### **E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e figure a questi assimilate.**

A partire dal 2007, l'art. 9-bis del Decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai commi 1180, 1181, 1182, 1183 e 1184 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 ( Legge finanziaria 2007 ) impone ai datori di lavoro di anticipare la comunicazione di assunzione al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di co.co.co. ( anche nelle modalità a progetto ), di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione. Le nuove disposizioni riguardano tutti i datori di lavoro privati ( compresi quelli del settore agricolo ), le pubbliche amministrazioni e gli Enti pubblici economici che dovranno produrre la relativa comunicazione, anche in via telematica, ai centri per l'impiego in ragione della sede di lavoro.

La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicativo.

annuale non superiore a € 8.000,00 per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esse assimilate, e di € 4.800,00 per lavoro autonomo, e in caso di concorso di più tipologie lavorative il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo di € 8.000,00 fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo. Tali importi devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell'anno e verranno aggiornati secondo quanto stabilito a livello nazionale in relazione al reddito minimo personale escluso da imposizione. L'anno di riferimento è quello solare.

Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il reddito costituito dai soli sussidi ( escluse le integrazioni aggiuntive ) percepito dai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità individuati dall'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 e dal comma 5, art. 1, della l.r. 11 agosto 2004, n.18, nonché, più in generale, quanto al reddito eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non costituiscono rapporto di lavoro.

All'atto della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, la persona interessata deve dichiarare, altresì, di non percepire, **attualmente**, redditi da lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato informato/a che, in base alla normativa sopra citata, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quello sopra previsto e, pertanto, di impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli anni futuri.

#### **D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per l'impiego.**

La persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l'impiego, quando convocata.

Il disoccupato, ove abbia motivata difficoltà a rispondere alla convocazione nella giornata ed all'orario prefissati, può proporre, purché non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l'impiego altra data o diverso orario di appuntamento. I Centri per l'impiego accolgono la proposta del disoccupato, se compatibile con le proprie esigenze di organizzazione dell'attività.

La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale. Costituisce altresì giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione lo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria.

Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di indicazioni operative delle Province.

Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione devono essere adeguatamente motivate e/o documentate entro 15 giorni decorrenti dal giorno della convocazione.

#### **D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro.**

La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di una congrua offerta di lavoro.

Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione nei casi già presi in considerazione, che integrano il giustificato motivo di mancata presentazione alla

In tale contesto normativo la Regione detta i seguenti indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei CPI delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni.

1) Le Pubbliche Amministrazione devono formulare richiesta di personale ai CPI operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi.

La Pubblica Amministrazione nel cui ambito territoriale ricadono più Centri per l'impiego deve trasmettere la sua richiesta di personale al Servizio coordinamento del Settore mercato del Lavoro della Provincia di appartenenza.

In tal caso il Servizio coordinerà l'intervento dei Centri coinvolti attenendosi a quanto previsto.

2) I centri per l'impiego compilano apposita graduatoria per l'avviamento a tempo indeterminato e determinato sulla base delle dichiarazioni di disponibilità fornite dai lavoratori.

3) La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri:

a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

b) ad ogni persona avente diritto all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito il seguente punteggio:

b.1 - L'anzianità di disoccupazione formalmente documentata dai CPI, punti 0,50 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti assorbibili.

b.2 - Carico di famiglia come ricavato dal modello ISEE, punti 3 per ogni persona fiscalmente a carico.

b.3 Reddito lordo personale, dato ISEE riferito all'anno fiscale in corso di validità alla data di pubblicazione dell'avviso dell'offerta di lavoro: meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti (tale punteggio è calcolato in detrazione).

E' onere del lavoratore presentarsi al CPI con il dato ISEE (previamente richiesto all'Inps, comune, caf o altre strutture abilitate).

Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500va arrotondato per eccesso (un dato

ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti).

Al lavoratore che non presenti il dato ISEE sono sottratti 30 punti.

A seguito della sommatoria dei punteggi b1, b2 e b3, a parità di punteggio nella graduatoria precede il soggetto con maggior numero di persone fiscalmente a carico.

In caso di ulteriore parità prevale il soggetto più giovane di età anagrafica.

4) La graduatoria delle persone aventi diritto ad essere avviate a selezione per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato presso le Pubbliche Amministrazioni, verrà pubblicata presso il CPI sulla base delle modalità di validazione della normativa interna alle rispettive Province.

La comunicazione anticipata al giorno antecedente all'inizio del rapporto di lavoro riguarderà anche i tirocini di formazione e di orientamento e a ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata (es stage).

Anche le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, ai Centri per l'impiego nel cui ambito territoriale è la propria sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

Un'eccezione è prevista in caso di urgenze connesse a esigenze produttive. In questo caso la comunicazione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, al centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

E' obbligatorio la denuncia del codice fiscale all'Inail sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie, ma la comunicazione, dall'anno 2008, dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'Ipsema per gli assicuratori del settore marittimo.

I soggetti obbligati a rendere queste informazioni al CPI sono tenuti altresì a comunicare la variazione dei rapporti di lavoro subordinato relativi al trasferimento del lavoratore, al distacco del lavoratore alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro e al trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.

Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate ai centri Servizi per l'impiego, sono da considerarsi valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'art.7 comma 2 del Decreto legislativo 297/02.

Non è più possibile sanare la mancata comunicazione pagando una sanzione in misura minima.

Inoltre, per le comunicazioni inerenti ai rapporti di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.

#### F. L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione.

L'art. 8, D.Lgs. n. 297/2002, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della Legge n. 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, accanto alle "procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35, D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 1 bis D.Lgs. n. 181/2000, sono tuttavia contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento ordinarie e speciali" - pure "le liste di collocamento" previste dall'art. 16.

5) La Graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato ha validità annuale per l'Amministrazione richiedente ed è a scorrimento. Quella per le assunzioni a tempo determinato ha validità fino alla comunicazione, da parte della Pubbliche Amministrazioni richiedente, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata, oltre la prima comunicazione degli aventi diritto, solo per sostituire persone che risultano non idonee alle prove, che rinunciano all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

6) Possono partecipare agli avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione ed iscritti presso i CPI competenti, almeno 60 giorni prima della pubblicazione dell'avviso. Possono essere avviati a selezione, quanto ad occasione di lavoro a tempo indeterminato, possono essere avviati a selezione anche cittadini occupati a tempo determinato per i quali sussista il mantenimento delle condizioni di disoccupazione.

7) I CPI predispongono pubblico avviso, dando preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avviamento per le assunzioni a tempo indeterminato e 8 giorni prima per quello a tempo determinato.

8) Chi è interessato all'avviamento a selezione deve presentarsi personalmente presso il CPI dove si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base dei presenti munito di documento di riconoscimento.

9) I lavoratori da avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono individuati sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata e di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione nell'avviso di cui al precedente punto 7.

10) Il CPI avvia a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni minimo il doppio e massimo il triplo delle persone richieste compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati nella giornata prefissata e per l'avviamento per le assunzioni a tempo determinato.

11) Il CPI comunica all'Ente Pubblico, nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo delle persone individuate, per le assunzioni a tempo indeterminato, nei 5 giorni successivi per quello a tempo determinato.

12) Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per le assunzioni a tempo indeterminato a convocare i lavoratori individuati nei venti giorni successivi alla comunicazione da parte del CPI nonché ad effettuare la prima prova di idoneità entro il mese successivo.

13) La selezione per le assunzioni a tempo indeterminato è determinato effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Le operazioni di selezione sono pubbliche. A richiesta delle Amministrazioni, sia nel caso delle selezioni a tempo determinato che in quelle a tempo indeterminato, i Centri per l'impiego terranno conto del lavoro svolto dagli interessati presso la medesima Pubblica Amministrazione richiedente e per la stessa qualifica, ciò costituendo uno dei requisiti ai fini della formulazione della graduatoria.

14) Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al CPI, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, valgono le disposizioni di cui alla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria) e le norme ancora in vigore del D.Lgs. 297/02.

15) Ove le persone avviate a selezione per le assunzioni a tempo indeterminato non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinunciano all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla chiamata a selezione, ex art. 16 Legge 56/87, nell'intera Regione, anche a seguito trasferimento del domicilio.

Costituisce giustificato motivo, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità; nonché la tardiva effettuazione delle prove medesime.

Le persone avviate che non si presentano alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinunciano all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione.

#### G. - Le persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge n. 68/1999, le persone disabili tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove risultano "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative".

Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 181/2000, precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla Legge n. 68/1999. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui all'art. 8, Legge n. 68/1999, risultano soggette alle regole previste da questa legge.

La legislazione vigente prevede la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali (ad esempio assegni d'invalidità, esenzione da ticket), subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa, e come tale privo di reddito. Questa condizione prima soddisfatta dalla sola iscrizione alla prima classe del collocamento, oggi soppressa, deve intendersi per effetto della nuova disciplina soddisfatta dall'iscrizione del disabile nell'elenco speciale di cui all'art. 8 della legge 68/99 espressamente sottratto alla soppressione del decreto leg.vo 297/02. Pertanto non deve rendere la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro, il disabile che ha diritto all'assegno d'invalidità.

Nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione si conviene in via provvisoria che per i disabili le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99. Resta fermo l'impegno dei servizi per l'impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili.

#### • Dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.

I lavoratori che, trovandosi in una delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/1999, intendano iscriversi nell'elenco previsto dall'art. 8 della stessa legge, devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione al servizio competente.

La dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione può essere rilasciata anche contestualmente all'istanza di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Con la dichiarazione di cui al comma 1, il lavoratore disabile attesta:

a) di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa o di svolgere un'attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso. Il limite del reddito annuale indicato dall'art. 4 d.lgs. n. 181/2000, è fissato a diecimila (10.000,00) euro, con rivalutazione annuale secondo parametro ISTAT.

b) di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro.

Le province possono individuare peculiari modalità di resa della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori disabili. Le province possono altresì individuare peculiari modalità per la successiva verifica della permanenza dello stato di disoccupazione dei suddetti lavoratori.

In seguito alla presentazione della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione il lavoratore disabile è inserito nell'elenco anagrafico. I lavoratori disabili già iscritti nell'elenco della L. 68/1999 sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico.

Il lavoratore disabile in stato di disoccupazione che lo richieda, può usufruire dei medesimi servizi offerti dai CPI a tutti i lavoratori in stato di disoccupazione.

#### • Accertamento dello stato di disoccupazione.

Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore disabile che svolge un'attività di lavoro da cui non derivi un reddito non superiore al reddito annuale indicato dall'art. 4 d.lgs. 181/2000 è fissato a diecimila (10.000,00) euro, con rivalutazione annuale secondo parametro ISTAT.

Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. n. 181/2000, in materia di perdita dello stato di disoccupazione, con i limiti e le integrazioni dettate da considerazioni di specialità, concernenti esclusivamente persone disabili.

I lavoratori disabili che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonei a svolgere un'attività lavorativa per le ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentono al lavoratore di essere nuovamente in grado di svolgere un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro.

#### G.1. I disoccupati in mobilità.

Le persone iscritte nelle liste di mobilità, secondo le originarie previsioni della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 181/2000; sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonché a farsi carico della verifica di reale disponibilità. Per aver riconosciuto lo status di disoccupato anche dopo la decadenza dalle liste di mobilità per scadenza naturale, diventa necessario recarsi al Centro Servizi per l'Impiego per rendere la dichiarazione di disponibilità almeno il giorno prima della decadenza stessa.

Per gli iscritti nelle liste, non percettori di indennità di mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità del prestatore vale come dichiarazione di disponibilità e il CPI rilascia la relativa certificazione.

#### G.2. I lavoratori provenienti da Paesi esteri alla Comunità europea.

Il D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una nuova modalità di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di soggiorno". D'altra parte, ai sensi dell'art. 22, comma II, D.Lgs. n. 286/1998, "il lavoratore straniero in permesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".

L'art. 2, D.Lgs. n. 286/1998, introduce pure generali principi di parità di trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai commi 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese estero alla Comunità europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove già sia occupato; potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 181/2000, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 181/2000. I Centri per l'Impiego accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/99, "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti da paese estero alla Comunità europea, in possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità di lavoro, la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine, per il cui rilascio è necessaria presentazione, da parte del cittadino proveniente da questo Paese, la c.d. "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese stesso. Stante però la difficoltà di ottenere a questo adempimento, si ritiene purificata alla presentazione della "dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata del

titolo di studio" purché da tale titolo si desuma la frequenza scolastica in base alla normativa vigente. Ciò a maggiore ragione vale, data la sostanziale impossibilità di ottenere all'adempimento, per i rifugiati.

Anche ai fini dell'inserimento presso le Pubbliche Amministrazioni, come già rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

### G.3. Disposizioni particolari per detenuti ed internati.

La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione per i detenuti e gli internati viene accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita da parte della direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico e professionale degli interessati.

I servizi per l'impiego che ricevono la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procedono alla registrazione nell'elenco anagrafico ed alla redazione della scheda professionale, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le normative vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario.

Si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al servizio per l'impiego ove hanno il domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di carcerazione.

### H. La fase transitoria.

La Regione, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'applicazione sottoporrà a specifico monitoraggio i casi di perdita dello stato di disoccupazione per mancata presentazione, rifiuto di congrua offerta di lavoro e violazione delle misure concordate con i servizi, anche per verificare l'efficacia e l'adeguatezza delle sanzioni di cui ai punti D.2.3 e D.2.4. In ogni caso la Commissione Regionale Tripartita discuterà entro sei mesi, l'andamento dell'applicazione della presente normativa.

### ALLEGATO I

#### Dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritt (prov.) il ..... Nato/a  
 a ..... Con domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Residente  
 a ..... in ..... (prov.)  
 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000 e successive m.l., per false attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o esibizioni di atto falso o contenute dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000

#### Dichiara

- di non aver mai svolto attività lavorativa subordinata e/o autonoma
- di aver svolto la seguente attività lavorativa dal .....  
 al ..... con ..... come lavoratore subordinato presso l'azienda  
 di ..... la ..... e per tale attività di  
 avere percepito i seguenti redditi annuali ( imponibile lordo)  
 ..... dal .....  
 di aver percepito i seguenti redditi annuali ( imponibile lordo)  
 ..... come lavoratore autonomo e per tale attività
- di aver svolto la seguente attività lavorativa dal .....  
 al ..... con ..... come lavoratore subordinato presso l'azienda  
 di ..... la ..... e per tale attività di  
 avere percepito i seguenti redditi annuali ( imponibile lordo)  
 ..... dal .....  
 di aver percepito i seguenti redditi annuali ( imponibile lordo)  
 ..... come lavoratore autonomo e per tale attività
- di aver svolto la seguente attività lavorativa dal .....  
 al ..... con ..... come lavoratore subordinato presso l'azienda  
 di ..... la ..... e per tale attività di  
 avere percepito i seguenti redditi annuali ( imponibile lordo)  
 ..... dal .....  
 di aver percepito i seguenti redditi annuali ( imponibile lordo)  
 ..... come lavoratore autonomo e per tale attività
- di essere occupato con un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione di € ..... ed immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
- di essere privo di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
- di essere di nazionalità .....

-di essere/non essere iscritto nelle Iste delle Categorie Perdette;

- di essere iscritto nelle liste di mobilità della Regione

- di non aver presentato la presente dichiarazione dello stato di disoccupazione in altri centri per l'impiego ;

Altro

.....  
 .....  
 .....

Il Dichiarante .....

Attesto che la sottoscrizione della sopra riportata dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione del documento ..... n. .... il.....rilasciato .....

Il Funzionario incaricato Riservato all'Ufficio, da rilasciare al dichiarante.

Il Sig..... nato

a..... il.....

si è presentato presso questo Ufficio il giorno ..... per l'adempimento di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21.4.2000, n. 181.

Il Funzionario Incaricato

## ALLEGATO 2

STANDARD ESSENZIALI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ED AL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO EROGATI CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.181/2000 COSI' COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 297/2002 (Art. 3, comma 1, lettera a)

Le attività di accoglienza e il colloquio di orientamento devono integrarsi per loro natura con gli altri servizi e costituire uno degli accessi privilegiati per usufruire dei servizi stessi. A tal fine dovranno rispondere agli standard essenziali definiti a livello regionale.

La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato 3 "Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative".

L'operatore deve informare l'utente delle conseguenze a cui va incontro qualora rifiutasse una congrua offerta di lavoro o non rispettasse le misure concordate col servizio. L'utente dovrà essere tempestivamente invitato ad un colloquio di orientamento, per concordare col servizio competente quelle misure finalizzate alla sua migliore e più rapida uscita dallo stato di disoccupazione, soprattutto nel caso la disponibilità al lavoro da parte dell'utente fosse connotata da particolari elementi temporali o dalla preferenza verso attività lavorative particolari. L'invito deve essere preferibilmente scritto e consegnato contestualmente nelle mani del destinatario oppure inviato per posta.

La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere firmata dall'interessato e controfirmata dall'operatore che assiste l'utente nella compilazione della medesima o da altro operatore o funzionario della Provincia. All'utente deve essere rilasciata attestazione di ricevuta della dichiarazione da parte del servizio, debitamente datata.

### Finalità

Il disoccupato deve ricevere da parte del servizio il colloquio di orientamento entro due mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione. Tale colloquio deve rispondere alle seguenti finalità:

- comprendere il significato del colloquio collocandolo nell'ambito dei nuovi servizi previsti dal D.Lgs. 181/2000;
- verificare la permanenza dello stato di disoccupazione dell'utente.
- acquisire informazioni sui suoi obiettivi professionali e sul fabbisogno di altre misure orientative o formative.
- illustrare e promuovere i servizi per il lavoro mirati alle caratteristiche dell'utenza e coerenti con le disposizioni del D.Lgs. n.181/2000 come integrato dal D.Lgs. n.297/2002;
- rinviare ai servizi previsti e concordati.

### Competenze degli operatori

Il colloquio di orientamento richiede agli operatori competenze elevate ed esperienza maturata nell'ambito dei servizi, del contatto con il pubblico e preferibilmente una formazione specifica all'accoglienza ed alla conduzione di colloqui orientativi.

Per queste ragioni, l'operatore deve possedere una competenza che si caratterizzi per gli elementi descritti di seguito.

#### Conoscenza generale di contesto:

- dei servizi erogati dalla struttura e dalla rete territoriale dei servizi per il lavoro: tipo di servizi, benefici e risultati che possono offrire, modalità per accedervi;
- dei servizi "di supporto" all'azione dei servizi per il lavoro: servizi sociali e assistenziali, servizi/associazioni di aiuto per specifici target, servizi e offerta di istruzione e formazione; delle tipologie di clienti dei servizi per il lavoro e dei problemi ad essi caratteristici;
- del contesto socio-economico e occupazionale in cui opera la struttura;
- della normativa e delle procedure di assunzione, riferite ai diversi target;

### Abilità di diagnosi e fronteggiamento

Essere in grado di:

- leggere la domanda e interpretare il bisogno di servizio dell'utente;
- valutare le possibilità di risposta al problema offerto dalla struttura e dalla rete territoriale;
- valutare vincoli e risorse della situazione, rispetto alla possibilità di risolvere il problema dell'utente; fronteggiare situazioni impreviste e individuare percorsi di soluzione a problemi nuovi.

### Abilità di comunicazione e relazione

Essere in grado di:

- trasmettere informazioni in modo chiaro e adeguato all'interlocutore;
- interagire e comunicare con utenti di diversa provenienza sociale e culturale, adattando lo stile comunicativo, e valutare gli effetti della propria comunicazione;
- selezionare le informazioni pertinenti al tipo di utenti;
- differenziare le modalità di erogazione delle informazioni in relazione al tipo di utenti;

E' essenziale assicurare all'utente, nelle attività di accoglienza, i seguenti risultati:

- migliorare la definizione della propria situazione occupazionale e dei diritti e doveri che ne conseguono;
- acquisire informazioni sui servizi per il lavoro offerti dal Centro per l'Impiego e dalla rete territoriale e provinciale;
- inserire i propri dati nel Sistema Informativo Lavoro;
- essere preso in carico da parte dei servizi per l'impiego;
- essere eventualmente rinvio ad altri servizi della rete territoriale, in modo mirato e rispondente al proprio bisogno, in tutti i casi

in cui non sia possibile trovare una risposta nel Centro per l'Impiego.

### Modalità di erogazione

Le attività fondamentali mediante le quali si concretizza il colloquio di orientamento previsto dal D.Lgs. n. 181/2000, possono essere identificate nelle seguenti:

- presentare finalità, significato e contenuti dell'intervista;
  - aggiornare le informazioni relative alla scheda anagrafica ed eventualmente a quella professionale dell'utente;
  - acquisire informazioni sulla carriera scolastica e professionale e sulle competenze maturate;
  - rilevare il grado e le modalità di ricerca attiva del lavoro e gli obiettivi professionali;
  - illustrare e descrivere completamente la gamma di servizi previsti in esecuzione del D.Lgs. n. 181/2000;
  - acquisire la concreta disponibilità a partecipare a percorsi strutturati (ad esempio: consulenza orientativa o promozione dell'inserimento lavorativo o formazione professionale);
  - effettuare l'eventuale rinvio dell'utente al servizio identificato, attivando le specifiche procedure previste (prenotazione, inserimento dell'esito del nella banca-dati, ecc.).
- Redigere e controfirmare l'eventuale patto con l'utente che contenga concordate gli impegni assunti tra questi e il servizio. Tale patto può essere redatto e controfirmato anche in un momento successivo.

Ciascuna delle fasi predette presenta specifiche modalità di erogazione, contenuti e durata, che la Provincia determinerà con proprie indicazioni operative.

Di norma il colloquio con l'operatore si svolge individualmente in un ambiente adatto a garantire le migliori condizioni di efficacia. Può essere organizzato, per particolari gruppi di utenza con caratteristiche di rilevante omogeneità, un colloquio collettivo.

Nel caso di utenti giovani soggetti all'obbligo formativo, vanno esplicitate le azioni previste dalla normativa specifica.

Per i lavoratori immigrati da Paesi extracomunitari è opportuno utilizzare supporti e/o servizi tali da consentire una piena fruizione delle informazioni ed una piena consapevolezza nelle scelte. Per questo, come per altre utenze particolari, è possibile fornire i supporti necessari anche presso uno solo dei Centri per l'impiego del territorio provinciale.

**Abilita tecnico-operative**

Essere in grado di:

- gestire colloqui di analisi della domanda e del fabbisogno di servizi;
- utilizzare materiali informativi di diversa natura (documenti, banche-dati, archivi), in forma diversa (cartacea, informatica multimediale);
- scambiare informazioni con altri operatori e altre strutture;
- cooperare nella ricerca di soluzioni per l'utente; lavorare in equipe.

**Abilita nell'utilizzo di sistemi informatici**

Essere in grado di:

- usare banche-dati e gli archivi informatizzati del Sistema Informativo Lavoro.

**STANDARD ESSENZIALI PREVISTI NEL PATTO CHE RACCOGLIE LE MISURE CONCORDATE TRA IL SERVIZIO COMPETENTE E LA PERSONA IN STATO DI DISOCCUPAZIONE.**

Il patto deve contenere una parte informativa in cui sia esplicitamente avvisato delle seguenti cose:

- il patto impegna ugualmente il Servizio e l'utente a perseguire coerentemente quanto in esso affermato;
- la violazione degli impegni assunti dall'utente nel patto darà luogo alla cancellazione dello stato di disoccupazione;
- il patto può essere modificato, su richiesta dell'utente o del Centro per l'Impiego, di comune accordo, anche tenendo conto delle eventuali mutate condizioni e situazioni della persona in cerca di lavoro;
- le indisponibilità dell'utente a determinato offerte di lavoro (in base a tipologia di attività e mansioni, vincoli di orario, capacità effettiva di svolgere o meno determinate attività), o a determinate azioni tese a migliorarne l'occupabilità, devono comunque assicurare una opportunità ragionevole di trovare lavoro, preferibilmente nel contesto del mercato del lavoro di riferimento.

**Il modello che registra il patto deve contenere almeno:**

cognome, nome e codice fiscale dell'utente;  
data in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

condizioni particolari del lavoratore (sospensione per contrazione di attività, provenienza da un'attività lavorativa stagionale, ecc.);  
disponibilità o indisponibilità a determinate tipologie di lavoro; misure concordate per migliorare l'occupabilità dell'utente; misure concordate per la ricerca attiva di lavoro;  
rinvio ad altri servizi interni o esterni al Centro per l'impiego; cognome e nome dell'operatore;  
firma dell'operatore e dell'utente.

**ALLEGATO 3**

dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

**Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs n. 181/2000, modificato dall'art. 3, D.Lgs. n. 297/2002**

Al Centro per l'Impiego di \_\_\_\_\_  
 Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_  
 a \_\_\_\_\_  
 cittadinanza \_\_\_\_\_  
 domiciliato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 in via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
 documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione:

**DICHIARA**

1. (disponibilità lavorativa)  
 o di essere immediatamente disponibile  
 o di confermare l'immediata disponibilità  
 allo svolgimento di un'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni  
 ovvero

di essere disponibile ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in conseguenza dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, legge n. 68/1999

**1. (attività lavorativa)**

di aver precedentemente svolto un'attività lavorativa (\*):

- subordinata
- autonoma:
  - o collaborazione coordinate continuativa
  - o lavoro occasionale
  - o socio lavoratore di società cooperative di produzione e lavoro
  - o altro (\*\*)

CAPO \_\_\_\_\_ Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro  
**Articolo \_\_\_\_\_ - Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro**  
 In vigore dal 18 ottobre 2006

1. La valutazione concerne tutti i servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il piano d'azione di cui all'articolo 3.

2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:

- a) il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano d'azione regionale;
- b) l'effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale;
- c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
- d) la concreta utilizzazione, da parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;
- e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti.

3. La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:

- a) servizi di orientamento professionale;
- b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta;
- c) servizi di istruzione e formazione professionale;
- d) servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà.

4. Per ciascuna categoria di servizio il valutatore indipendente assegna a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge.

5. Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all'ultimo anno. Gli operatori, che hanno ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati nel piano d'azione di cui all'articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti.

Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria.

6. I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità.

1. di non percepire, ATTUALMENTE, redditi da lavoro che su base annua superino € 8.000, se lavoratore dipendente, € 4.800, se lavoratore autonomo, € 10.000, se avente le caratteristiche per essere inserito nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 68/1999; (\*\*\*)

2. di essere stato informato/a che in base alla normativa sopra citata, e possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quanto previsto dal precedente punto 3. e, pertanto, di impegnarmi a comunicare a codesto ufficio il superamento di tale limite di reddito per l'anno in corso e per gli anni futuri;

3. di NON AVER PRESENTATO la presente dichiarazione ad altri Centri per l'Impiego;

4. di avere RICEVUTO L'INFORMATIVA in merito alle opportunità e servizi introdotti dal D.Lgs n. 181/2000, modificato dal D.Lgs n. 297/2002.

Data \_\_\_\_\_

L'operatore \_\_\_\_\_

Il/la dichiarante \_\_\_\_\_

Note:

(\*) Indicare l'ultima attività lavorativa svolta

(\*\*) Specificare il tipo di attività

(\*\*\*) Tali tetri di reddito devono essere rapportati ai giorni di lavoro nell'anno. L'anno di riferimento è quello solare.